Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 70° — Roma - Venerdì, 22 novembre 1929 - Anno VIII — Numero 272

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato son in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*. — Brindisi: *Carlucci Luigi*. — Caltanissetta: *P. Milia Russo*. — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro »*. — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovì*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato*; *D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini*. — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello*. — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco*. — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T.* *nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inscritte nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" **nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori,** debbono essere versate al **c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato,** avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2618.

REGIO DECRETO 17 ottobre 1929, n. 1952.
Modificazioni allo statuto organico della Federazione delle Casse di risparmio degli Abruzzi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;

Veduto il R. decreto 5 luglio 1928, n. 1847, che costituisce la Federazione delle Casse di risparmio degli Abruzzi e ne approva lo statuto organico;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Federazione predetta in data 1° agosto 1929, relativa alla modifica dello statuto federale;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo statuto organico della Federazione delle Casse di risparmio degli Abruzzi è aggiunto il seguente articolo:
« Presso il Consiglio della Federazione è istituita una Consulta tecnica, composta dei direttori delle singole Casse federate e presieduta dal segretario della Federazione. Tale Consulta sarà convocata tutte le volte che il Consiglio della Federazione lo ritenga necessario e saranno ad essa sottoposti tutti quei quesiti di ordine tecnico e generale, che il Consiglio stesso ritiene debbano costituire oggetto di particolare e dettagliato studio.
« Il segretario presenterà volta a volta al Consiglio una relazione scritta riassuntiva delle questioni studiate.
« Il Consiglio ha facoltà di far intervenire alle sedute, tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Consulta tecnica, per sentirne il parere ».

Art. 2.

Il predetto articolo prende il n. 17 e costituisce il titolo IV « Degli organi tecnici ».
L'attuale titolo IV « Della garanzia » diventa titolo V e l'art. 17 diventa art. 18.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1929 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 290, *foglio* 67. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2619.

REGIO DECRETO 24 ottobre 1929, n. 1963.
Determinazione del saggio d'interesse da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante l'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1184, che autorizza il predetto Istituto a costruire alloggi da assegnarsi in fitto agli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito;
Visto l'art. 9 della stessa legge 27 giugno 1929, n. 1184, col quale è autorizzata la Cassa depositi a concedere con fondi propri o con fondi degli Istituti di previdenza da essa amministrati, e per gli scopi di cui all'art. 1 della legge medesima, all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, mutui per l'ammontare di 12 milioni nel 1929 e di 12 milioni nel 1930 con l'ammortamento in 50 anni e al saggio d'interesse da stabilirsi con decreto Reale da promuoversi dal Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la guerra;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il saggio d'interesse dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ai sensi dell'art. 9 della legge 27 giugno 1929, n. 1184, è fissato nella misura del 6 per cento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1929 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 290, *foglio* 78. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2620.

REGIO DECRETO 5 settembre 1929, n. 1969.
Sistemazione delle circoscrizioni comunali nelle zone di frontiera delle provincie di Trieste e Fiume.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 19 dicembre 1920, n. 1778, che approva il Trattato concluso a Rapallo addì 12 novembre 1920 fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, e il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9;
Ritenuto che occorre provvedere alla sistemazione amministrativa dei territori compresi entro la frontiera del Regno e già appartenenti ai comuni di Rakek, Cerknica, Stari Trg, Studena, Jelenje e Ciabar;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le parti di territorio già appartenenti ai comuni di Rakek e Cerknica, situate entro la frontiera del Regno tra i cippi 49/CLXVI e 52/XLII, sono aggregate al comune di Postumia.

Art. 2.

La parte di territorio già appartenente al comune di Stari Trg (frazione Otok), situata entro la frontiera del Regno tra i cippi 52/XLII e 55/XIV, è aggregata al comune di San Pietro del Carso.

Art. 3.

La parte di territorio già appartenente al comune di Stari Trg (frazioni Danne e Nadlesk), comprendente i boschi ceduti nell'anno 1874 dalla signoria Monte Nevoso ai villici

di Giursici, Sagorie, Fontana del Conte, Bacia, Coritenza e Sembie quale compenso per l'affrancazione di usi civici, è aggregata al comune di Fontana del Conte.

Art. 4.

Al comune di Castel Iablanizza sono aggregate:

1° la parte di territorio già appartenente al comune di Stari Trg (frazione Nadlesk), comprendente i boschi ceduti nell'anno 1874 dalla signoria Monte Nevoso ai villici del comune di Castel Iablanizza quale compenso per l'affrancazione di usi civici;

2° le particelle già comprese nel comune di Stari Trg (frazione Cosarse), possedute dai villici del comune di Castel Iablanizza e situate fra l'attuale confine del Comune medesimo (frazioni Villa Podicraie e Zabice Castelvecchio) e il confine di proprietà della signoria Monte Nevoso.

Art. 5.

Le rimanenti parti di territorio già appartenenti al comune di Stari Trg (frazioni Babna, Polizza, Vrh, Cosarse, Nadlesk, Danne e Otok), situate entro la frontiera del Regno tra i cippi 55/XIV e 61/LXXIX, nonchè la parte di territorio già appartenente al comune di Ciabar, situata entro la frontiera del Regno tra i cippi 59/LXXXI e 60/XIX, sono aggregate al comune di Villa del Nevoso.

Art. 6.

Le parti di territorio già appartenenti ai comuni di Ciabar, Jelenje e Studena, situate entro la frontiera del Regno tra il cippo 61/LXXIX e il Monte Sabino, sono aggregate al comune di Clana.

Art. 7.

I confini dei comuni di Postumia, San Pietro del Carso, Fontana del Conte, Castel Iablanizza, Villa del Nevoso e Clana sono delimitati in conformità del progetto predisposto dalla Sezione tecnica catastale di Trieste, vistato dai prefetti e dagli uffici del Genio civile di Trieste e di Fiume.

Tale progetto, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 290, foglio 84. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2621.

REGIO DECRETO 24 ottobre 1929, n. 1970.

Inclusione dell'abitato di Poggio Mirteto tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Poggio Mirteto in provincia di Rieti.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BIANCHI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 290, foglio 85. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2622.

REGIO DECRETO 10 ottobre 1929, n. 1979.

Fusione delle Casse di risparmio di Camerino, Recanati e Tolentino con la Cassa di risparmio di Macerata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;

Vedute le deliberazioni delle assemblee generali dei soci delle Casse di risparmio di Camerino, di Recanati, di Tolentino e di Macerata, rispettivamente in data 22 giugno, 12 maggio, 30 aprile e 26 giugno 1929, relative alla riunione delle Casse stesse in un unico Istituto provinciale;

Veduti i verbali di accertamento delle attività e delle passività della Cassa di risparmio di Camerino in data 16-28 maggio e 10 luglio 1929, della Cassa di risparmio di Recanati in data 16-26 luglio 1929, e della Cassa di risparmio di Tolentino in data 29 luglio - 2 agosto 1929, verbali redatti dai rappresentanti delle Casse medesime e dai rappresentanti della Cassa di risparmio di Macerata;

Veduto il verbale 26 agosto 1929 della Commissione esecutiva per l'unione delle Casse predette;

Udito il parere dell'Istituto di emissione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Casse di risparmio di Camerino, di Recanati e di Tolentino sono fuse con la Cassa di risparmio di Macerata, dando luogo ad un istituto denominato « Cassa di risparmio della provincia di Macerata », con sede centrale in Macerata.

Art. 2.

L'istituto « Cassa di risparmio della provincia di Macerata » diventa cessionario di tutti i diritti ed azioni di qualsiasi genere, nessuna eccettuata, giudiziaria e non, e di

tutte le proprietà immobiliari e mobiliari, titoli e crediti e di quanto altro di spettanza delle Casse di risparmio fuse, assumendone tutte le obbligazioni passive con l'impegno di soddisfarle nel loro importo integrale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1929 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 290, *foglio* 94. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2623.

REGIO DECRETO 12 ottobre 1929, n. 1948.

Erezione in ente morale del Museo didattico nazionale, in Firenze.

N. 1948. R. decreto 12 ottobre 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Museo didattico nazionale, in Firenze, viene eretto in ente morale e n'è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1929 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 2624.

REGIO DECRETO 17 ottobre 1929, n. 1949.

Aumento del capitale della « Fondazione Maggiore De Rosa ».

N. 1949. R. decreto 17 ottobre 1929, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, il capitale nominale della « Fondazione Maggiore De Rosa », eretta in ente morale con R. decreto 6 settembre 1928, n. 2516, viene aumentato da L. 10,000 a L. 12,600 e sono modificati gli articoli 2 e 3 dello statuto dell'Ente.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1929 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 2625.

REGIO DECRETO 19 ottobre 1929, n. 1961.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « L. Muratori », in Modena, ad accettare una donazione.

N. 1961. R. decreto 19 ottobre 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « L. Muratori », in Modena, viene autorizzata ad accettare, dalla disciolta « Cassa di soccorso degli studenti bisognosi » di Modena, una donazione di L. 26,000 nominali in titoli del Debito pubblico per l'istituzione di tre premi annuali intitolati a « Mario Ruini » da destinarsi a favore di alunni del predetto Regio liceo-ginnasio.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1929 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 2626.

REGIO DECRETO 17 ottobre 1929, n. 1953.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione di Fosso Secco, con sede in Albano Laziale.

N. 1953. R. decreto 17 ottobre 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione di Fosso Secco, con sede nel comune di Albano Laziale.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1929 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 2627.

REGIO DECRETO 17 ottobre 1929, n. 1956.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione Due Fontane, con sede in Cameri.

N. 1956. R. decreto 17 ottobre 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione Due Fontane, con sede nel comune di Cameri, e n'è approvato lo statuto sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1929 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 2628.

REGIO DECRETO 17 ottobre 1929, n. 1957.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione di Via Galliate, con sede in Cameri.

N. 1957. R. decreto 17 ottobre 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione di Via Galliate, con sede nel comune di Cameri, e n'è approvato lo statuto sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1929 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 2629.

REGIO DECRETO 19 ottobre 1929, n. 1959.

Erezione in ente morale del Convitto « Francesco Scodnik » di Tolmino.

N. 1959. R. decreto 19 ottobre 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il convitto « Francesco Scodnik » di Tolmino viene eretto in ente morale e n'è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1929 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 2630.

REGIO DECRETO 17 ottobre 1929, n. 1958.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio irriguo della Piana di Soraglia Molliere, con sede in Ceva.

N. 1958. R. decreto 17 ottobre 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907,

il Consorzio irriguo della Piana di Soraglia Mollere, con sede nel comune di Ceva, e n'è approvato lo statuto sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1929 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 2631.

REGIO DECRETO 19 ottobre 1929, n. 1960.
Autorizzazione all'« Istituto Principe di Napoli pei giovani ciechi di ambo i sessi », in Napoli, ad accettare un lascito.

N. 1960. R. decreto 19 ottobre 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'« Istituto Principe di Napoli pei giovani ciechi di ambo i sessi», in Napoli, viene autorizzato ad accettare il lascito, fatto dal sig. Gaetano Fioretti, di una casa in Napoli, con la riserva di usufrutto e con la condizione indicate nel testamento del detto Fioretti.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1929 - *Anno VIII*

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1929.
Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Como ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il commissario straordinario della Federazione provinciale fascista di Como chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Como la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1929 - *Anno VIII*
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 3.

(6410)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1929.
Riconoscimento del Fascio di Bellante (Teramo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Bellante (Teramo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Bellante (Teramo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1929 - *Anno VIII*
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 9.

(6411)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1929.
Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Belluno ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Belluno chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Belluno la capacità di acquistare, possedere ed amministrare

beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1929 - Anno VIII
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 4.

(6412)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1929.

Riconoscimento del Fascio di Foggia ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Foggia chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Foggia la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1929 - Anno VIII
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 8.

(6413)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1929.

Riconoscimento del Fascio di Sansepolcro (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il commissario straordinario per il Fascio di Sansepolcro (Arezzo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Sansepolcro (Arezzo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1929 - Anno VIII
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 5.

(6414)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1929.

Riconoscimento del Fascio di Collodi (Pistoia) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Collodi (Pistoia) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Collodi (Pistoia) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in

generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1929 - *Anno VIII*
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 7.

(6415)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1929.

Riconoscimento del Fascio di Fabro (Terni) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Fabro (Terni) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Fabro (Terni) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1929 - *Anno VIII*
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 10

(6416)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1929.

Riconoscimento del Fascio di Fidenza (Parma) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Fidenza (Parma) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Fidenza (Parma) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1929 - *Anno VIII*
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 11.

(6417)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1929.

Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Como.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'unito schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Como, compilato dall'ufficio del Genio civile di Como;
Visti gli articoli 3 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e 2 e 3 del regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema di elenco suddetto nell'ufficio della prefettura di Como;
b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Como;

c) il deposito di un esemplare di detto schema in tutti i Comuni direttamente interessati;

d) l'affissione nell'albo pretorio dei detti Comuni, per un termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione così nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali, dell'eseguito deposito ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data d'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*. Nello stesso termine potrà presentare osservazioni anche l'Amministrazione provinciale di Como;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera d) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo del Genio civile di Como è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 ottobre 1929 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: DI CROLLALANZA.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Como.

N. d'ordine	Denominazione da valle verso monte	Foce o sbocco	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
52/1	Rivo Forchia I inf. n. 51	Cuccio	Cusino Valcavargna	Dalle origini alla foce
52/2	Pioda e Ola inf. n. 51	Cuccio	Id.	Id.
405/1	Valle Dedè inf. n. 405	Lago di Como	Lezzeno	Id.
405/2	Valle Bagnana inf. n. 405/1	Valle Dedè	Id.	Id.

Roma, addì 30 ottobre 1929 - Anno VIII

Visto: p. *Il Ministro*: DI CROLLALANZA.

(6418)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1929.

Nuovi provvedimenti in favore delle località danneggiate dall'eruzione dell'Etna del novembre 1928.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la facoltà delegata con l'art. 2 del R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2497, convertito in legge 20 dicembre 1928, n. 3195;

Visto l'art. 2 della legge 2 luglio 1929, n. 1186, che stabilisce le norme per l'assegnazione dei ricoveri stabili costruiti ai sensi del precitato Regio decreto-legge;

Visto il decreto interministeriale 4 marzo 1929, registrato alla Corte dei conti il 13 detto, modificato col decreto interministeriale 12 giugno 1929, registrato alla Corte dei conti il 25 detto, che determina le prime provvidenze concesse in base alle facoltà delegate dal menzionato Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2497;

Sentiti i Ministri per l'interno, e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di sussidi per una volta tanto, per una somma complessiva non superiore a L. 200,000, a favore degli agricoltori meno abbienti della zona danneggiata dall'eruzione dell'Etna del novembre 1928.

L'assegnazione di tali sussidi è deferita alla Commissione costituita in conformità del decreto Ministeriale 23 novembre 1928, emanato dal Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per i lavori pubblici, per la erogazione del fondo di L. 1,000,000 di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2497.

Art. 2.

Le Casse di risparmio, la Banca nazionale del lavoro, la Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, gli Istituti di credito fondiario, ordinari di credito e cooperativi, sono autorizzati, anche in deroga dei relativi statuti e delle speciali disposizioni ad essi applicabili, a concedere mutui ai proprietari agricoltori danneggiati dall'eruzione allo scopo di mettere i proprietari stessi in condizione di poter acquistare altri terreni, nel comune di Mascali od in quelli confinanti con questo, per coltivarli, ovvero di migliorare la loro residua proprietà terriera.

Per la estinzione di detti mutui lo Stato può accordare contributi commisurati, in media, alla somma occorrente per l'estinzione di metà del capitale mutuato, per un periodo massimo di trenta anni, con semestralità costanti, comprensive del capitale e degli interessi, in misura non superiore al 6.50 %.

Detti contributi non possono superare, nel loro complesso, la somma di L. 5,000,000.

Art. 3.

Le Casse e gl'Istituti di credito indicati nell'articolo precedente sono pure autorizzati a concedere mutui in favore degli industriali esercenti un proprio stabilimento nella zona colpita dall'eruzione, che sono stati da questa fortemente danneggiati, per metterli in grado di ricostruire e ripristinare la efficienza dei loro stabilimenti.

Per l'estinzione di detti mutui, fino alla concorrenza di un capitale complessivo di L. 2,000,000, lo Stato può accordare contributi nel pagamento di quota parte degli interessi, quota che non potrà superare il quattro per cento, per un periodo massimo di anni venticinque.

Art. 4.

Per agevolare l'esecuzione delle opere di riparazione e di ricostruzione delle case di abitazione danneggiate, o distrutte, dall'eruzione nei centri abitati del comune di Mascali, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a concedere, con proprio decreto e su proposta della Commissione di cui all'art. 19, ai proprietari che ne facciano domanda scritta all'ufficio del Genio civile di Catania entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, dei contributi nelle spese relative da essi effettuate.

La misura del contributo statale non potrà superare:

il 40 % della spesa a favore dei proprietari con reddito annuo imponibile superiore a L. 10,000;

il 50 % della spesa a favore dei proprietari con reddito annuo imponibile da L. 5000 a L. 10,000;

il 60 % della spesa a favore dei proprietari con reddito annuo imponibile inferiore a L. 5000.

I lavori ammissibili a contributo nei casi di riparazione riguardano soltanto le opere strettamente necessarie a rimettere in pristino l'edificio, esclusa quindi ogni opera di ampliamento o di abbellimento, ed in ogni caso il contributo è commisurato ad una spesa non superiore ai due terzi del valore al 31 ottobre 1928 della casa danneggiata.

L'ammontare della spesa per i lavori di ricostruzione non può superare il valore che la casa distrutta aveva al 31 ottobre 1928.

L'ammontare dei contributi a carico dello Stato non potrà superare L. 10,000,000 complessivamente.

Art. 5.

Il valore dell'area che può essere concessa gratuitamente ai sensi del decreto interministeriale 4 marzo 1929, non va calcolato nell'ammontare del contributo concedibile ai termini del precedente art. 4.

Art. 6.

Trascorso il termine di cui all'art. 4, a cura del Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale dei servizi speciali, sarà formato l'elenco di tutti i richiedenti la concessione di contributi per la riparazione o la ricostruzione di case di abitazione.

Detto elenco, con l'indicazione della casa per la quale viene chiesto il contributo, sarà pubblicato per un periodo di 15 giorni all'albo pretorio del comune di Mascali, nonchè nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Catania.

Art. 7.

I contributi per la ricostruzione delle case di abitazione sono concessi a condizione che la casa sia ricostruita nell'àmbito del piano regolatore della nuova sede dell'abitato di Mascali di cui al decreto interministeriale 4 marzo 1929.

Per le case già situate nelle frazioni del comune di Mascali è consentito che la nuova costruzione sia eseguita nella stessa frazione.

Art. 8.

A corredo delle domande per ottenere il contributo di cui all'art. 4 devono essere prodotti all'ufficio del Genio civile di Catania l'atto dimostrativo del possesso legittimo della casa distrutta, o danneggiata, ed il certificato storico catastale.

E' in facoltà del richiedente di fornire l'atto dimostrativo con le norme stabilite dalla legge 19 giugno 1888, n. 5447, (serie 3ª), od a tenore del Codice civile.

Quando si tratti di casa di valore non superiore a L. 10,000 i richiedenti il contributo possono presentare, a dimostrazione del possesso legittimo dell'immobile, una dichiarazione giurata, resa alla pretura, di due proprietari del luogo che attestino la notoria appartenenza dell'immobile stesso al richiedente il contributo, ovvero un certificato rilasciato, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, dal podestà.

Quando si tratti di domanda di contributo per riparazioni dovrà, inoltre, essere presentata la perizia della spesa strettamente necessaria per la riparazione della casa.

I documenti suindicati quando non siano stati uniti alle domande di contributo devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1930.

Art. 9.

Quando la casa danneggiata, o distrutta, appartenga indivisamente a più proprietari, la domanda di contributo può essere presentata da uno solo di essi anche nell'interesse degli altri condomini.

L'accertamento circa la condizione economica agli effetti dell'art. 4 sarà fatto nei confronti di tutti i comproprietari in relazione alla media dei singoli redditi.

Quando le parti o i piani di un edificio danneggiato, o distrutto, appartengano a diversi proprietari, il contributo per la riparazione o per la ricostruzione dei singoli alloggi di cui esso fosse costituito, sarà determinato per ciascun condomino in relazione al valore della parte di edificio, o del piano, di sua proprietà.

Nel caso indicato al primo comma il richiedente dovrà dimostrare di avere fatto notificare ai condomini, a mezzo di ufficiale giudiziario, la sua intenzione di invocare i benefici di cui al presente decreto.

Art. 10.

Nel caso di ricostruzione di una casa gravata da diritto di usufrutto, uso, abitazione, ipoteca, da censi o livelli, i diritti stessi risorgono sul nuovo edificio, fermo il previlegio spettante all'Istituto di credito sovventore di cui all'art. 16.

Se il proprietario della casa sia decaduto dal diritto di conseguire il contributo per non aver presentato la domanda nel termine di cui al precedente art. 4 l'usufruttuario, l'usuario, o il creditore ipotecario, possono sostituirsi al proprietario e presentare direttamente domanda di contributo nel termine di un mese dalla pubblicazione dell'elenco delle domande di contributo a norma del precedente art. 6.

Art. 11.

Agli effetti della concessione dei benefici di cui al presente decreto l'enfiteuta è considerato proprietario, e il direttario è messo nella condizione degli usufruttuari, usuari, e creditori ipotecari.

Art. 12.

Salvo il caso previsto dall'art. 15 non sono consentiti la cessione ed il vincolo dei contributi dello Stato, e dei relativi acconti, concessi ai termini del presente decreto.

Art. 13.

Prima di iniziare i lavori di ricostruzione il proprietario che abbia ottenuto il contributo statale deve presentare il progetto della casa che intende ricostruire all'ufficio del Genio civile di Catania, ai fini dell'ammissibilità dell'opera al contributo medesimo.

Art. 14.

I contributi statali sono corrisposti a lavori ultimati in base a certificati dell'ufficio del Genio civile attestanti la regolarità e l'ammontare delle opere eseguite.

Su domanda dei proprietari possono essere corrisposti, in corso di esecuzione dei lavori ed in base a stati di avanzamento rilasciati dall'ufficio del Genio civile, degli acconti sul contributo statale, nella misura del 75 per cento della quota di contributo corrispondente all'importo dei lavori contabilizzati.

Art. 15.

Gli Istituti di credito, di cui all'art. 2, sono autorizzati a concedere mutui ai proprietari di case di abitazione, o di parti di case danneggiate o distrutte, per le quali sia stato concesso il contributo dal Ministero dei lavori pubblici a norma del precedente art. 4, per una somma non superiore al-

l'ammontare dei lavori di riparazione, o di ricostruzione, ammesso a contributo.

Per il fatto stesso della stipulazione del mutuo s'intende che i proprietari abbiano ceduto, ad estinzione del loro debito, all'Istituto mutuante, il contributo statale, anche se nel contratto non sia stata inserita apposita clausola.

Gli Istituti mutuanti hanno l'obbligo di comunicare, entro 5 giorni dalla data della stipulazione del relativo contratto, con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, al Ministero dei lavori pubblici (Ispettorato generale dei servizi speciali) l'avvenuta concessione del mutuo e l'ammontare di questo.

Dal giorno del ricevimento di tale comunicazione i pagamenti che dovessero ancora essere disposti per contributi concessi saranno effettuati a favore dell'Istituto mutuante, che ne accrediterà l'importo al proprietario mutuatario a parziale estinzione del debito di questo.

Art. 16.

L'ipoteca che gli Istituti di credito mutuanti hanno diritto di iscrivere, entro il limite della somma tenuta a base per la determinazione del contributo statale, a garanzia dei mutui, è valida verso tutti, con prevalenza in grado di fronte ad ogni altra precedente, sull'area e sull'edificio riparato, ricostruito a nuovo, nonchè sui terreni acquistati con le somme ottenute con i mutui stessi.

Art. 17.

Salvo quanto sarà disposto a termine dell'art. 2 della legge 2 luglio 1929-VII, n. 1186, per l'assegnazione dei ricoveri stabili costruiti a spese dello Stato ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2497, i proprietari di case distrutte nei centri urbani dell'abitato di Mascali, che abbiano titolo per la concessione del contributo statale a termine del precedente art. 4, possono ottenere, in cambio del contributo stesso, la concessione in proprietà di detti ricoveri purchè ne facciano domanda entro il 31 gennaio 1930.

La eventuale differenza tra il prezzo di costo del ricovero ceduto e l'ammontare del contributo concedibile sarà pagata dal cessionario in venti rate semestrali eguali, comprensive del capitale e degli interessi al 4 per cento.

Ai proprietari di case distrutte che abbiano titolo per la concessione del contributo statale per un'ammontare non inferiore ad almeno il 90 per cento del costo di un ricovero stabile, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di assegnare, anche senza la domanda del proprietario interessato, un ricovero in luogo del contributo, il quale s'intenderà senz'altro elevato sino alla concorrenza del costo del ricovero ed il concessionario non sarà tenuto al rimborso della differenza.

Art. 18.

La determinazione della parte dei mutui che può fruire del contributo dello Stato ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 sarà effettuata dal Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro) su proposta della Commissione di cui all'art. 19.

Il contributo suindicato sarà revocato qualora la stipulazione dei mutui non avvenga entro il termine di due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ai fini della concessione dei mutui di cui all'art. 2, il valore delle case coloniche e degli altri fabbricati rurali già serventi ai fondi danneggiati dalla lava viene calcolato, e compreso, nella determinazione del valore dei fondi stessi.

Art. 19.

Il riconoscimento dei titoli occorrenti per essere ammessi alla concessione del contributo statale di cui agli articoli 2, 3 e 4, nonchè la determinazione del valore delle case di abitazione, sono demandati ad apposita Commissione tecnico-amministrativa, da nominarsi dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, composta dal Regio prefetto o da un suo delegato, che la presiede, da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un ingegnere del Genio civile e da un funzionario tecnico dell'Amministrazione finanziaria.

Alla Commissione compete anche di fare proposte circa la misura dei contributi statali.

Art. 20.

Allo scopo di favorire il risorgimento economico della zona danneggiata dall'eruzione, per un periodo di due anni a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a dichiarare, con proprio decreto, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste, la pubblica utilità della ricostruzione degli edifici distrutti adibiti a stabilimenti industriali, commerciali ed agricoli di detta zona.

Le indennità per le espropriazioni sono determinate applicando le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e valutando i beni espropriati allo stato in cui si trovino al momento della espropriazione, salve sempre le disposizioni degli articoli 41, 42 e 43 della legge stessa.

Art. 21.

Fermo il disposto dell'art. 3 del decreto interministeriale 4 marzo 1929 per quanto concerne le opere indicate nel decreto stesso, sono esenti da tassa di bollo, di registro, di concessioni governative, gli atti di qualsiasi genere ed i contratti che possono occorrere, od intervenire, in esecuzione del presente decreto, limitatamente al periodo di cinque anni a decorrere dal 4 marzo 1929. L'esonero si estende anche agli eventuali diritti catastali.

I sussidi ed i contributi dello Stato, compresa la quota di interessi sui mutui, sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

Tutti i contratti relativi ai mutui concessi ai fini del presente decreto, stipulati nel termine di due anni dalla data di pubblicazione del decreto stesso, sono soggetti alla tassa fissa di L. 10.

Tutte le formalità ipotecarie saranno eseguite entro i predetti termini gratuitamente, fatta eccezione degli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1929 - Anno VII

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

p. *Il Ministro per i lavori pubblici:*
DI CROLLALANZA.

(6458)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1929.
Svincolo totale della cauzione depositata a garanzia della massa degli assicurati italiani della Compagnia norvegese di assicurazioni marittime « Norske Lloyd », con sede in Oslo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il decreto Ministeriale 5 febbraio 1923, col quale venne affidata la gestione in Italia della Compagnia norvegese di assicurazioni marittime « Norske Lloyd » con sede in Oslo, ad un Regio commissario liquidatore;

Visti i decreti Ministeriali in data 23 giugno 1927 - Anno V, e 3 agosto 1927 - Anno V, coi quali venne autorizzato lo svincolo di parte delle attività costituite della predetta Compagnia, e precisamente per il rispettivo capitale nominale di L. 30,000 e di L. 15,000, onde procedere, a favore della massa degli assicurati diretti, alla distribuzione parziale dell'attivo in misura del 30 % dei rispettivi crediti privilegiati ammessi al passivo;

Vista la domanda del Regio commissario liquidatore della predetta gestione, intesa ad ottenere lo svincolo e la restituzione dei titoli di consolidato 5 %, compresi nella polizza di deposito n. 14697, per il capitale nominale di L. 80,900, tuttora depositato in Italia dalla citata Società a garanzia della massa degli assicurati italiani ai sensi dell'art. 3, n. 2, del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, onde procedere al riparto suppletivo del 15 % ai creditori privilegiati per assicurazioni dirette, dell'originale importo dei crediti rispettivi;

Vista la proposta depositata presso il Tribunale civile e penale di Genova al n. 2452 registro d'ordine, e n. 4454 registro delle società, per il riparto suppletivo delle attività cauzionali predette;

Viste le pubblicazioni fatte eseguire a salvaguardia di eventuali diritti degli assicurati derivanti da rischi di assicurazioni dirette assunti nel Regno;

Considerato che non è stata notificata alcuna opposizione al piano di riparto stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il Regio commissario liquidatore della Società di assicurazioni « Norske Lloyd » è autorizzato a procedere, a favore della massa degli assicurati diretti, alla distribuzione dell'attivo in misura di una quota suppletiva del 15 % dei rispettivi crediti privilegiati ammessi al passivo, come dalla proposta di riparto depositata presso il Tribunale civile e penale di Genova al n. 2452 registro d'ordine, e n. 4454 registro delle società.

Art. 2.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti è autorizzata a liberare dal vincolo al quale sono attualmente soggetti, ed a consegnare al Regio commissario liquidatore della gestione italiana della Compagnia di assicurazione « Norske Lloyd », con sede in Oslo, e già rappresentanza nel Regno in Genova, i titoli di consolidato 5 % (1926) per il capitale nominale complessivo di L. 80,900 compresi nella polizza di deposito n. 14697, conto n. 16076, emessa il 31 maggio 1922 dalla Regia intendenza di finanza di Genova (servizio della Cassa depositi e prestiti) al nome della predetta Compagnia di assicurazione, col vincolo ai sensi dell'art. 3, n. 2, del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167.

Art. 3.

Col ricavato della vendita dei titoli di cui all'art. 2 del presente decreto, il Regio commissario liquidatore provvederà al pagamento di tutti i crediti privilegiati di cui alla proposta di riparto, depositata e pubblicata come è detto nelle premesse.

La eventuale rimanenza dell'operazione dovrà essere depositata in conto corrente presso la Banca d'Italia, per l'ulteriore riparto dell'attivo e la chiusura della liquidazione.

Art. 4.

Delle operazioni di cui ai precedenti articoli, il Regio commissario liquidatore darà dettagliato rendiconto al Ministero delle corporazioni.

Roma, addì 8 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: TRIGONA.

(6448)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-7666.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Licinia Petz di Riccardo, nata a Rovigno d'Istria il 1° agosto 1907 e residente a Trieste, piazza del Perugino, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pezzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Licinia Petz è ridotto in « Pezzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6018)

N. 11419-7667.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Riccardo Petz fu Ernesto, nato a Trieste il 16 aprile 1882 e residente a Trieste, piazza Perugino, n. 3, e diretta ad ottenere a termini

dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pezzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Riccardo Petz è ridotto in « Pezzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elena Petz nata Levi di Guglielmo, nata il 17 novembre 1884, moglie;
2. Dino di Riccardo, nato il 21 luglio 1910, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6019)

N. 11419-8653.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Luigia Antoniani ved. Pirnet fu Pasquale, nata a Trieste il 22 agosto 1857 e residente a Trieste, via Media, n. 50, p. 3°, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pirnetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Luigia Antoniani ved. Pirnet è ridotto in « Pirnetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6020)

N. 11419-8653.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Pirnat Bruna fu Lorenzo, nata a Trieste il 12 ottobre 1895 e residente a Trieste, via Media, n. 50, p. 3°, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pirnetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Bruna Pirnat è ridotto in « Pirnetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6021)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Antonia Plet di Vincenzo, nata a Ajello (Udine) il 21 maggio 1899 e residente a Trieste, piazza Unità, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Poletti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Antonia Plet è ridotto in « Poletti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6022)

N. 11419-12517

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Isabella Rauber di Giorgio, nata a Trieste il 31 dicembre 1884 e residente a Trieste, Corso Garibaldi, n. 34, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Roberti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente,

quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Isabella Rauber è ridotto in « Roberti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6023)

N. 11419-12518

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ermanno Rautnig fu Andrea, nato a Trieste il 22 ottobre 1885 e residente a Trieste, via Ponziana, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rautini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ermanno Rautnig è ridotto in « Rautini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Emma Rautnig nata Zornada fu Pietro, nata il 24 marzo 1888, moglie;
2. Pietro di Ermanno, nato il 3 marzo 1909, figlio;
3. Bruno di Ermanno, nato il 6 settembre 1911, figlio;
4. Lea di Ermanno, nata l'11 aprile 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6024)

N. 11419-9027.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Rimini-Dolenz fu Giacomo Rimini, nato a Trieste il 7 aprile 1907 e residente a Trieste, via P. Kandler, n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rimini-Doleni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Rimini-Dolenz è ridotto in « Rimini-Doleni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6025)

N. 11419-12393.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Vouch ved. Cernigoi fu Lorenzo, nata a Monforte del Timavo il 10 novembre 1851 e residente a Trieste, S. M. M. Sup., n. 136, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Lupi » e « Neri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Vouch ved. Cernigoi sono ridotti in « Lupi » e « Neri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6026)

N. 11419-12363.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Badich di Antonio, nato a Trieste il 15 ottobre 1898 e residente a Trieste, corso Garibaldi, n. 25, p. 4°, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Badini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Badich è ridotto in « Badini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Vittoria Badich nata Skerianz di Antonio, nata il 5 gennaio 1899, moglie;
2. Lidia di Mario, nata il 5 dicembre 1921, figlia;
3. Silvana di Mario, nata il 21 novembre 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6027)

N. 11419-12362.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Ban fu Giuseppe, nato a Trieste il 7 novembre 1865 e residente a Trieste, via Gabriele D'Annunzio, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Banni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Ban è ridotto in « Banni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Elisabetta Ban nata Pelosi di Giuseppe, nata il 29 giugno 1859, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6028)

N. 11419-12360.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Baric di Giuseppe, nato a Trieste l'8 dicembre 1892 e residente a Trieste, via Vettor Carpaccio, n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Barisi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Baric è ridotto in « Barisi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Eugenia Baric nata Frank di Giovanni, nata il 7 ottobre 1896, moglie;
2. Odinea di Giuseppe, nata il 27 novembre 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6029)

N. 11419-12361.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Salomone Pace Giorgio Bassmann fu Arone, nato a Trieste il 16 aprile 1858 e residente a Trieste, Cologna, n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Salomone Pace Giorgio Bassmann è ridotto in « Bassi ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6030)

N. 11419-12364.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Bastiancich fu Giovanni, nato a Trieste il 3 ottobre 1888 e residente a Trieste, Rione del Re n. 367, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bastiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Bastiancich è ridotto in « Bastiani ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

1. Angela Bastiancich nata Vay fu Giuseppe, nata il 13 ottobre 1897, moglie;
2. Giuseppe di Francesco, nato il 23 febbraio 1919, figlio;
3. Angelo di Francesco, nato il 28 febbraio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6031)

N. 11419-12365.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Angelo Belletich fu Andrea, nato a Trieste il 25 ottobre 1899 e residente a Trieste, via Pasquale Revoltella n. 544, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Belletti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Angelo Belletich è ridotto in « Belletti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Incoronata Belletich nata Tosquez di Costanzo, nata il 27 novembre 1902, moglie;
2. Luciana Giovanna di Angelo, nata il 27 dicembre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6032)

N. 11419-12366.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Belletich fu Andrea, nato a Trieste il 9 settembre 1905 e residente a Trieste, via Pasquale Revoltella, n. 544, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Belletti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Belletich è ridotto in « Belletti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6033)

N. 11419-12368.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Stefano Belletich fu Andrea, nato a Trieste il 18 settembre 1901 e residente a Trieste, via Pasquale Revoltella, n. 544, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Belletti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Stefano Belletich è ridotto in « Belletti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6034)

N. 11419-12369.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Ida Benedicich fu Francesco, nata a Trieste il 6 gennaio 1867 e residente a Trieste, corso Garibaldi, n. 10, e diretta ad ottenere

a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Benedici »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Ida Benedicich è ridotto in « Benedici ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6035)

N. 11419-12370.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Benulic fu Giacomo, nato a Albona il 4 luglio 1883 e residente a Trieste, via di Rena, n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Benolli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Benulic è ridotto in « Benolli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Rosa Benulic nata Calligaris di Giovanni, nata il 7 ottobre 1887, moglie;
2. Mario di Carlo, nato il 16 settembre 1909, figlio;
3. Bruno di Carlo, nato il 21 ottobre 1919, figlio;
4. Vittorio di Carlo, nato il 25 maggio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6036)

N. 11419-12375.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Bosich fu Francesco, nato a Pirano il 18 febbraio 1886 e residente a Trieste, via Genova, n. 9, p. 5°, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Bosich è ridotto in « Bossi ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

1. Lina Bosich nata Vascotto fu Carlo, nata il 30 maggio 1892, moglie;
2. Duilio di Giovanni, nato il 26 dicembre 1911, figlio;
3. Marcello di Giovanni, nato il 16 novembre 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6038)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 18 novembre 1929-VIII un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 31 dicembre 1928-VII, n. 3517, che approva la Convenzione dell'oppio conclusa in Ginevra tra l'Italia ed altri Stati il 19 febbraio 1925.

(6461)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Annullamento di marchio di fabbrica.

Il marchio di fabbrica n. 30084 del registro generale e n. 57 del volume 275 del registro dei marchi, trascritto il 12 agosto 1925 al nome della Società italiana Industria Cucirini, a Pisa, e compreso nell'elenco n. 15-16, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 14 dicembre 1928, n. 290, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dall'interessata con dichiarazione del 29 novembre 1928, rogata dal notaio dott. Fausto Palamidessi, di Pontasserchio (Pisa) e registrata a Pisa l'11 dicembre 1928, n. 517, vol. 165 atti pubblici.

Roma, 28 ottobre 1929 - Anno VII

Il direttore: JANNONI.

(6426)

BANCA

Capitale nominale L. 500,000,000

Situazione al 31

ATTIVO.			DIFFERENZE con la situazione al 20 ottobre 1929 (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . L.		5,180,106,322.53	+ 747
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero . . . L.	3,659,453,640.30		+ 28,186
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere »	1,537,019,020.93		+ 3
		5,196,472,661.23	+ 28,189
Riserva totale . . . L.		10,376,578,983.76	+ 28,936
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . »		1,813,136,661.32	—
Cassa . . . »		210,811,331.16	— 4,912
Portafoglio su piazze italiane . . . »		3,837,954,045.49	+ 110,552
Effetti ricevuti per l'incasso . . . »		4,601,568.37	+ 45
Anticipazioni su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . L.	1,596,413,871. 2		+ 279,192
Anticipazioni su sete e bozzoli . . . »	1,366,234.05		+ 700
		1,597,780,105.07	+ 279,892
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . L.		1,075,793,320.83	+ 3,487
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	119,142,154.56		— 3,380
altri . . . »	92,805,317.64		— 946
		211,947,472.20	— 4,326
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . L.		455,858,632.06	—
Azionisti a saldo azioni . . . »		200,000,000 —	—
Immobili per gli uffici . . . »		153,493,667.44	+ 958
Istituto di liquidazioni . . . »		897,522,382.42	—
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . L.	30,000,000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . »	32,485,000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti . . . »	53,240,437.20		—
Impiego fondo pensioni . . . »	190,499,623 —		—
Debitori diversi . . . »	1,429,180,308.80		+ 175,898
		1,735,405,369 —	+ 175,898
Spese . . . L.		142,575,417.59	+ 6,404
L.		22,713,458,956.71	—
Depositi in titoli e valori diversi . . . »		26,638,289,198.44	+ 637,037
L.		49,351,748,155.15	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . »		179,670,756.44	— 105
TOTALE GENERALE . . . L.		49,531,418,911.59	+ 1,233,866

Saggio normale dello sconto 7 per cento (dal 14 marzo 1929).

Il Governatore: STRINGHER.

(4774)

D'ITALIA

- Versato L. 300,000,000

ottobre 1929 (VIII)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 20 ottobre 1929 (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti	L.	16,977,465,950 —	+ 273,653
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	447,282,158.71	+ 43,425
Depositi in conto corrente fruttifero	»	1,059,342,030.77	— 165,044
Conto corrente del Regio tesoro	»	300,000,000 —	—
Totale partite da coprire	L.	18,784,090,139.48	+ 152,034
Capitale	L.	500,000,000 —	—
Massa di rispetto	»	100,000,000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale	»	32,500,000 —	—
Conti correnti passivi	»	14,723,334.87	— 1,688
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»	1,452,508,012.16	+ 379,442
Conto corrente del Regio tesoro (accantonamento per pagamento interessi all'Istituto di liquidazioni)	»	260,000,000 —	+ 20,000
Partite varie:			
Riserva speciale azionisti . . . L. 60,182,095.46			+ 190
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici » 46,000,000 —			—
Creditori diversi . . . » 1,025,253,586.69			+ 28,406
		1,131,435,682.15	+ 28,596
Rendite	L.	438,201,788.05	+ 18,550
Utili netti dell'esercizio precedente	»	—	—
	L.	22,713,458,956.71	—
Depositanti	»	26,638,289,198.44	+ 637,037
	L.	49,351,748,155.15	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	179,670,756.44	— 105
TOTALE GENERALE	L.	49,531,418,911.59	+ 1,233,866

Rapporto della riserva ai debiti da coprire 55.24 %.

p. *Il ragioniere generale*: RIPETTI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 247.

Media dei cambi e delle rendite

del 20 novembre 1929 - Anno VIII

Francia	75.19	Belgrado	33.83
Svizzera	370.65	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	93.128	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.707	Norvegia	5.112
Spagna	265.48	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.671	Svezia	5.132
Berlino (Marco oro)	4.569	Polonia (Sloty)	214.25
Vienna (Schillinge)	2.688	Danimarca	5.112
Praga	56.65	Rendita 3.50 %	68.25
Romania	11.40	Rendita 3.50 % (1902)	62.50
Peso Argentino Oro	17.85	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso Argentino Carta	7.84	Consolidato 5 %	81.35
New York	19.097	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	18.80	I serie	72.55
Oro	368.48	II serie	71.70

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(1a *pubblicazione*). Elenco n. 74.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 211 — Data: 16 gennaio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione: Mazzotti Nicolao, per incarico — Titoli del Debito pubblico nominativi: 1 — Rendita: L. 630, consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 16 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(6453)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia generale ed anatomia patologica presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia.

In base al disposto dell'art. 23 del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2135, vista la tabella organica del personale insegnante, aiuto ed assistente del Regio istituto superiore di medicina veterinaria in Perugia, è aperto il concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia generale ed anatomia patologica presso questo Istituto, con lo stipendio di L. 8150, oltre un'indennità supplementare di L. 1750.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti ed affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado, non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico, di tre candidati, che avranno ottenuta l'idoneità e riportato il maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà la facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire, entro un mese dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alla Direzione dell'Istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia, la domanda in carta da bollo da L. 2 accompagnata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data di chiusura del concorso. Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra, il predetto limite di età è elevato di 5 anni;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana e robusta costituzione fisica, dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) originale o copia autenticata di laurea in medicina veterinaria conseguito in una Università o Istituto superiore del Regno;

i) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;

l) elenco dei titoli e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorse.

I certificati debbono essere conformi alle disposizioni vigenti sul bollo e quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati del giorno e dell'ora delle prove di esame che avrà luogo in Perugia presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla data di comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Il Regio commissario: CARADONNA.

(6456)

ROSSI ENRICO, *gerente*. Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.